



Coord. Nazionale
Penitenziari

Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione

MINISTERI - ENTI PUBBLICI - UNIVERSITÀ - E.P. RICERCA - AZIENDE AUTONOME - SICUREZZA



Protocollo: 3926

Roma, 02.10.2007

dott. Massimo De Pascalis
Direttore Generale del Personale
e della Formazione del
Dipartimento dell'Amministrazione
Penitenziaria

e, p.c.

Dipartimento dell'Amministrazione
Penitenziaria
Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio per le Relazioni Sindacali
e per le Relazioni con il Pubblico

Oggetto: Applicazione art. 33, commi 3 e 5, legge 05 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni.

Atteso anche il considerevole lasso di tempo ormai intercorso e considerato, soprattutto, che continuano ad essere segnalate da operatori penitenziari, sia del Corpo di polizia penitenziaria sia del "Comparto Ministeri", illegittime e disomogenee applicazioni della normativa richiamata in premessa da parte delle Direzioni delle varie sedi penitenziarie, si sollecita urgentissimo riscontro alle note n. 3579 del 10 aprile 2007 e n. 3701 del 04 giugno 2007 di questo Coordinamento, che si allegano in copia.

Nell'attesa, distinti saluti.

Il Segretario Generale
C. Eugenio Sarno



Coord. Nazionale
Penitenziari



Prot. n° 3579

li, 10 aprile 2007

Dr. Massimo DE PASCALIS
Direttore Generale del Personale
e della Formazione

e, p.c.

Ufficio del Capo del Dipartimento A.P.
Ufficio per le Relazioni Sindacali
R O M A

Oggetto: Circolare n. 3608/6058 del 30 marzo 2007.

Con la circolare richiamata in oggetto, codesta Direzione Generale ha emanato nuove disposizioni, correttive ed integrative delle precedenti, per disciplinare uniformemente sul territorio il riconoscimento del diritto alla fruizione dei permessi di cui all'art. 33, commi 2 e 3, legge 05 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, e l'incidenza di questi ultimi sulle ferie.

In merito, preliminarmente, si osserva che, diversamente da come indicato nell'oggetto della circolare medesima, le disposizioni concernenti l'influenza dei predetti permessi sulle ferie non possono riguardare anche il personale del Comparto Ministeri, per il quale la materia è regolata sin dal 1995 dal CCNL (art. 18, comma 6).

Per quanto concerne gli operatori del c.d. "Comparto Sicurezza", invece, non si condivide il disposto secondo il quale la ricostituzione del "monte-ferie" eventualmente ridotto debba avvenire a decorrere dal 28 agosto 2003, data di entrata in vigore del D.Lgs. 09 luglio 2003, n. 216 ("Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro").

Il Consiglio di Stato, difatti, proprio con il parere del 09 novembre 2005, n. 3389, citato nella circolare in parola, ha sostanzialmente escluso l'influenza delle disposizioni contenute nel predetto D.Lgs. 216/03 sulla materia in questione ("La Sezione ritiene che, per una corretta impostazione del problema, si debba prescindere dall'eventualità dell'abrogazione dell'articolo 43, comma 2 del decreto legislativo n. 151 del 2001 ad opera del decreto legislativo n. 216 del 2003. L'eventualità non sembra, invero, suffragata da alcun argomento esegetico. Seguire tale metodica finirebbe, inoltre, per rivelarsi fuorviante rispetto alla questione di fondo per la quale è stato officiato questo Consiglio di Stato: l'applicazione per il lavoro privato di un regime omologo a quello determinato, per i lavoratori del settore pubblico, dal Dipartimento della funzione pubblica con circolare n. 208 del 2005 sulla scorta delle indicazioni fornite dall'Avvocatura generale dello Stato con il parere 19 novembre 2004, che ha concluso per la non decurtabilità della tredicesima mensilità per coloro che abbiano fruito dei riposi e dei permessi previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 151 del 2001").

L'autorevole Consiglio, invece, ha proceduto a fornire una lettura sistematica e coerente del complesso di norme che disciplinano la tematica, fornendone di fatto la corretta interpretazione secondo il dettato originale, che prescinde anche dalla formulazione in testo unico, di cui al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 ("... .. esso, infatti, ha natura meramente ricognitiva delle norme legislative attualmente vigenti e non ha, pertanto, efficacia innovativa sulle preesistenti norme primarie in quanto sprovvisto dell'efficacia delegificante" - Cfr. Consiglio di Stato parere n. 220/2000 del 15 gennaio 2001), tanto da concludere: "Alla stregua delle considerazioni che precedono, non si palesa necessario il ricorso alla normativa antidiscriminazione per ritenere non soggette a decurtazioni le ferie e la tredicesima mensilità quando i riposi e i permessi previsti dall'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 non siano cumulati con il congedo parentale".

./.

Ne consegue che, a parere di questa Segreteria, la ricostituzione del “*monte-ferie*” eventualmente ridotto non debba trovare limite nella data di entrata in vigore del più volte citato D.Lgs. 216/03, ma debba, legittimamente, risultare integrale e che le precedenti disposizioni contrarie a tale principio debbano essere revocate *ex tunc*.

Ancora, ed al fine di evitare qualsiasi ulteriore difformità applicativa della normativa di cui si discute presso le sedi periferiche dell'Amministrazione penitenziaria, sarebbe opportuno chiarire che la decurtazione del congedo ordinario, per il personale del Corpo di polizia penitenziaria, può trovare applicazione solo quando si fruisca cumulativamente dei permessi ex legge 104/92 e dei congedi parentali al di fuori dell'ipotesi della concessione del congedo straordinario.

Ciò poiché, anche per le considerazioni formulate dal Consiglio di Stato, per fruizione cumulativa con i congedi parentali deve intendersi quella che si presenta quando fra il godimento dei congedi parentali e la fruizione dei permessi ex legge 104/92, e/o viceversa, non vi sia soluzione di continuità con la ripresa dell'effettiva attività lavorativa.

Quanto sopra si fonda soprattutto sulla considerazione che i congedi parentali, al contrario dei permessi per coloro che assistono i disabili, si collocano in una sostanziale discontinuità del rapporto di lavoro costituito dalla “*cesura totale della prestazione lavorativa per periodi più o meno lunghi, frazionati o continuativi*”, nonché sul regime retributivo previsto dalla norma.

Pertanto, atteso anche che la legge fa esplicitamente salve le eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli al dipendente (art.1, 2° comma, D.Lgs. 151/01), andrebbe chiarito che la decurtazione del congedo ordinario non può essere operata anche allorquando i permessi ex legge 104/92 vengano fruiti in maniera cumulativa con i congedi parentali a loro volta concessi sotto forma di congedo straordinario.

Nel caso di fruizione dei congedi parentali, con ricorso al congedo straordinario, difatti, non si configura nella maniera più assoluta quella “*cesura totale della prestazione lavorativa per periodi più o meno lunghi*” o quello stato di parziale “*quiescenza del rapporto*” evidenziati dal Consiglio di Stato, sia per la natura giuridica dell'istituto del congedo straordinario, sia per la sua durata, definita e circoscritta, sia per il fatto che esso è interamente retribuito.

Si invita pertanto codesta Direzione generale ad emanare ulteriori disposizioni atte ad emendare e ad integrare la circolare n. 3608/6058 del 30 marzo 2007 nel senso sopra indicato.

Nell'attesa di un cortese riscontro, distinti saluti.

Il Segretario Generale
C. Eugenio Sarno





Coord. Nazionale
Penitenziari



Prot. n° 3701
Allegati: 2 (7 pagine)

li, 04 giugno 2007

Dr. Massimo DE PASCALIS
Direttore Generale del Personale
e della Formazione

e, p.c.

Ufficio del Capo del Dipartimento A.P.
Ufficio per le Relazioni Sindacali
R O M A

Oggetto: Applicazione art. 33, commi 3 e 5, legge 05 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni.

Con circolari n. 3568/6018 del 12 dicembre 2001, n. 3582/6032 del 16 maggio 2003, n. 3585/6035 del 18 giugno 2003 e n. 3608/6058 del 30 marzo 2007, codesta Direzione generale ha impartito direttive e disposizioni operative anche per disciplinare la fruizione dei benefici previsti dai commi 3 e 5, art. 33, legge 05 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, da parte del personale del Comparto Ministeri e del Corpo di polizia penitenziaria.

In particolare, con la circolare del 2001, facendo riferimento pure alla circolare dell'INPS n. 133 del 17 luglio 2000, è stato fra l'altro disposto che i tre giorni di permesso mensile di cui al comma 3 della norma predetta possano essere concessi *a persone che assistano un parente o affine entro il terzo grado con handicap in situazione di gravità convivente o non convivente solo se l'assistenza sia prestata con continuità ed in via esclusiva "ed il disabile non conviva con altra persona che non presti attività lavorativa"*.

Con le circolari del 2003, la prima riferita al solo personale del Corpo di polizia penitenziaria e la seconda a quello del Comparto Ministeri, ha invece subordinato il riconoscimento del beneficio di cui al comma 5 della norma di cui trattasi anche all' *"indisponibilità oggettiva o soggettiva di altre persone in grado di sopperire alle esigenze del portatore di handicap"*.

Tuttavia, sulla materia, pure successivamente all'emanazione delle appena menzionate circolari, si è consolidato un diverso orientamento giurisprudenziale attraverso sentenze, sia della Corte di Cassazione (n. 7701 del 16 maggio 2003 e n. 134481 del 20 luglio 2004), sia del Consiglio di Stato (n. 394/97 del 19 gennaio 1998), che si sono aggiunte alla, ormai famosa, n. 325 del 18 luglio 1996 della Corte Costituzionale.

Segnatamente, con tali sentenze è stato tra l'altro affermato (o confermato) che per la fruizione dei benefici di cui si discute a nulla rileva che nell'ambito del nucleo familiare della persona con disabilità in situazione di gravità si trovino altri congiunti, anche prossimi e/o conviventi, non lavoratori idonei a fornire l'aiuto necessario.

Tendendo conto dell'illustrato orientamento giurisprudenziale, lo stesso Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha rivisitato le precedenti direttive da esso emanate, ivi comprese quelle di cui alla citata circolare n. 133 del 17 luglio 2000, ed ha diramato la circolare n. 90 del 23 maggio 2007, che si allega opportunamente in copia.

Alla luce di tutto ciò, si invita codesta Direzione generale ad impartire opportune disposizioni correttive delle precedenti che vadano nel senso sopra espresso.

Con l'occasione, si sollecita cortese riscontro alla nota n. 3579 del 10 aprile 2007 di questo Coordinamento, che si allega altresì in copia.

Nell'attesa, distinti saluti.

Il Segretario Generale
C. Eugenio Sarro

INPS

Istituto Nazionale
Previdenza Sociale



Direzione Centrale
Prestazioni a Sostegno del Reddito

Direzione Centrale
Organizzazione

Coordinamento Generale
Medico-Legale

Roma, 23 Maggio 2007

Circolare n. 90

*Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici*

e, per conoscenza,

*Al Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Membri del Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Membri del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

OGGETTO: ||permessi ex art. 33 legge 05 febbraio 1992, n.104. Questioni varie.|||

SOMMARIO: *i precedenti criteri adottati in merito all'accertamento dei requisiti della continuità e della esclusività dell'assistenza offerta dal lavoratore alla persona con disabilità grave per la concessione dei benefici riconosciuti dalla L.104/1992, vengono riveduti ed adeguati alla luce dell'orientamento consolidato della giurisprudenza*

La Corte di Cassazione Sezione Lavoro con la sentenza n.7701 del 16.05.2003, ha censurato l'interpretazione dell'art. 33 della legge 104/92 sostenuta da questo Istituto, che la presenza in famiglia di altra persona che sia tenuta o possa provvedere all'assistenza del parente con disabilità in situazione di gravità esclude il diritto ai tre permessi mensili retribuiti ed ha affermato il seguente principio:

"non par esservi dubbio che lo spirito della legge sia quello di non lasciare il minore gravemente handicappato in balia di se stesso neanche momentaneamente e privo di affetto ad opera di chi lo possa assistere convenientemente anche dal punto di vista materiale. Se questo è lo scopo della legge, ove tale convenienza non sia raggiunta, come non è raggiunta ove il congiunto non lavoratore debba provvedere da solo all'incombenza, un'interpretazione conforme agli scopi della legge pretende che un'altra persona possa sostituire almeno momentaneamente l'avente diritto originario. Orbene, se questa seconda persona è un lavoratore appare ovvio e necessario che possa godere di brevi permessi retribuiti".

La stessa Corte, con la sentenza n.13481 del 20.07.2004, ha poi confermato il proprio precedente orientamento, ulteriormente specificando che:

"essendo presupposto del diritto la circostanza che il portatore di handicap non sia ricoverato a tempo pieno, è presumibile che, durante l'orario di lavoro di chi presta l'assistenza e può fruire dei permessi, all'assistenza provveda altra persona presente in famiglia ed è ragionevole il bisogno di questa di fruire di tre giorni di libertà, coincidenti con la fruizione dei permessi retribuiti del lavoratore. Il criterio è analogo a quello previsto per i genitori di portatori di handicap, regolato nel medesimo articolo, per i quali la circostanza che uno di essi non lavori, e quindi possa prestare assistenza, non esclude il diritto ai permessi retribuiti. Si deve concludere che né la lettera, né la ratio della legge escludono il diritto ai permessi retribuiti in caso di presenza in famiglia di persona che possa provvedere all'assistenza".

Anche la giustizia amministrativa era pervenuta ad analoghe conclusioni. Il Consiglio di Stato, infatti, pronunciandosi circa l'applicabilità ad un docente di una scuola pubblica dell'articolo 33 comma 5 della legge 104/92, con sentenza del 19.01.1998, n.394/97 della propria Terza Sezione, aveva affermato che non si può negare il beneficio allorché sussista il presupposto dell'effettiva assistenza continuativa da parte del lavoratore medesimo sulla considerazione che il rapporto possa essere instaurato da altri familiari. Nella stessa sentenza il Consiglio di stato ha evidenziato che il beneficio in questione non è subordinato alla mancanza di altri familiari in grado di assistere il portatore di handicap.

Giova, infine, sottolineare che anche la Corte Costituzionale, nella sentenza n.325/1996 aveva posto in evidenza la ratio della legge nel suo insieme: *superare o contribuire a far superare i molteplici ostacoli che il disabile incontra quotidianamente nelle attività sociali e lavorative e nell'esercizio di diritti costituzionalmente protetti.* Nella stessa sentenza, il giudice delle leggi aveva anche sottolineato come non debba corrersi il rischio opposto, cioè, *il dare alla norma un rilievo eccessivo, perché non è immaginabile che l'assistenza al disabile si fondi esclusivamente su quella familiare.*

In base a tale orientamento giurisprudenziale ormai consolidato appare improcrastinabile che l'Istituto riveda le precedenti indicazioni fornite alle strutture territoriali in merito alla concessione dei benefici previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 33 della legge n.104/92, ispirandosi ai seguenti nuovi criteri:

1. che a nulla rilevi che nell'ambito del nucleo familiare della persona con disabilità in situazione di gravità si trovino conviventi familiari non lavoratori idonei a fornire l'aiuto necessario ;
2. che la persona con disabilità in situazione di gravità - ovvero il suo amministratore di sostegno ovvero il suo tutore legale - possa liberamente effettuare la scelta su chi, all'interno della stessa famiglia, debba prestare l'assistenza prevista dai termini di legge;
3. che tale assistenza non debba essere necessariamente quotidiana, purché assuma i caratteri della *sistematicità* e dell'*adeguatezza* rispetto alle concrete esigenze della persona con disabilità in situazione di gravità;
4. che i benefici previsti dai commi 2 e 3 si debbano riconoscere altresì a quei lavoratori che - pur risiedendo o lavorando in luoghi anche distanti da quello in cui risiede di fatto la persona con disabilità in situazione di gravità (come, per esempio, nel caso del personale di volo delle linee aeree, del personale viaggiante delle ferrovie o dei marittimi) - offrano allo stesso un'*assistenza sistematica ed adeguata*, stante impregiudicato il potere organizzativo del datore di lavoro, non attenendo la fruizione dei benefici de quo all'esercizio di un diritto potestativo del lavoratore. A tal fine, in sede di richiesta dei benefici ex art. 33 della legge 104/92, sarà prodotto un "Programma di assistenza" a firma congiunta del lavoratore richiedente e della persona con disabilità in situazione di gravità che dell'assistenza si giova - ovvero del suo amministratore di sostegno ovvero del suo tutore legale -, sulla cui eventuale valutazione di congruità medico legale si esprimerà il dirigente responsabile del Centro medico legale della sede INPS competente;
5. che il requisito dell'esclusività della stessa non si debba far coincidere con l'assenza di qualsiasi altra forma di assistenza pubblica o privata, essendo compatibile con la fruizione dei benefici in questione il ricorso alle strutture pubbliche, al cosiddetto "non profit" ed a personale badante;
6. che, per esplicita previsione legislativa, non dia titolo ai benefici il solo caso del ricovero a tempo pieno, per ciò intendendosi il ricovero per le intere ventiquattro ore;
7. che al caso di cui al punto precedente, faccia eccezione quello rappresentato dal ricovero a tempo pieno, finalizzato ad un intervento chirurgico oppure a scopo riabilitativo, di un bambino di età inferiore ai tre anni con disabilità in situazione di gravità, per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura ospedaliera il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare (parente o affine entro il 3° grado) nonché, su valutazione del dirigente responsabile del Centro medico legale della Sede INPS, quello della persona con disabilità in situazione di gravità in coma vigile e/o in situazione terminale, contesti questi assimilabili al piccolo minore;
8. che l'accettazione da parte del portatore di handicap in situazione di gravità dell'assistenza continuativa ed esclusiva offerta dal familiare possa rientrare

tra le fattispecie previste dal T.U. n.445/2000 sulla documentazione amministrativa per la cui prova è ammessa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

9. che rimanga impregiudicato il diritto/dovere della Pubblica Amministrazione di verificare *sia* la veridicità della dichiarazione di cui sopra e di quanto dichiarato dal lavoratore nel modello di domanda *sia*, in caso di disabilità in situazione di gravità "temporaneamente concesso" dalla Commissione medica ex art. 4 della medesima legge 104/92, il permanere del diritto a fruire i suddetti benefici in capo al lavoratore che ne abbia richiesto l'attribuzione.

Si dispone, pertanto, che fin da adesso le Sedi adottino nel procedimento di concessione dei benefici in questione i sopra esposti criteri.

Il Direttore Generale
Crecco



Coord. Nazionale
Penitenziari



Prot. n° 3579

li, 10 aprile 2007

Dr. Massimo DE PASCALIS
Direttore Generale del Personale
e della Formazione

e, p.c.

Ufficio del Capo del Dipartimento A.P.
Ufficio per le Relazioni Sindacali
R O M A

Oggetto: Circolare n. 3608/6058 del 30 marzo 2007.

Con la circolare richiamata in oggetto, codesta Direzione Generale ha emanato nuove disposizioni, correttive ed integrative delle precedenti, per disciplinare uniformemente sul territorio il riconoscimento del diritto alla fruizione dei permessi di cui all'art. 33, commi 2 e 3, legge 05 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, e l'incidenza di questi ultimi sulle ferie.

In merito, preliminarmente, si osserva che, diversamente da come indicato nell'oggetto della circolare medesima, le disposizioni concernenti l'influenza dei predetti permessi sulle ferie non possono riguardare anche il personale del Comparto Ministeri, per il quale la materia è regolata sin dal 1995 dal CCNL (art. 18, comma 6).

Per quanto concerne gli operatori del c.d. "Comparto Sicurezza", invece, non si condivide il disposto secondo il quale la ricostituzione del "monte-ferie" eventualmente ridotto debba avvenire a decorrere dal 28 agosto 2003, data di entrata in vigore del D.Lgs. 09 luglio 2003, n. 216 ("Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro").

Il Consiglio di Stato, difatti, proprio con il parere del 09 novembre 2005, n. 3389, citato nella circolare in parola, ha sostanzialmente escluso l'influenza delle disposizioni contenute nel predetto D.Lgs. 216/03 sulla materia in questione ("La Sezione ritiene che, per una corretta impostazione del problema, si debba prescindere dall'eventualità dell'abrogazione dell'articolo 43, comma 2 del decreto legislativo n. 151 del 2001 ad opera del decreto legislativo n. 216 del 2003. L'eventualità non sembra, invero, suffragata da alcun argomento esegetico. Seguire tale metodica finirebbe, inoltre, per rivelarsi fuorviante rispetto alla questione di fondo per la quale è stato officiato questo Consiglio di Stato: l'applicazione per il lavoro privato di un regime omologo a quello determinato, per i lavoratori del settore pubblico, dal Dipartimento della funzione pubblica con circolare n. 208 del 2005 sulla scorta delle indicazioni fornite dall'Avvocatura generale dello Stato con il parere 19 novembre 2004, che ha concluso per la non decurtabilità della tredicesima mensilità per coloro che abbiano fruito dei riposi e dei permessi previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 151 del 2001").

L'autorevole Consiglio, invece, ha proceduto a fornire una lettura sistematica e coerente del complesso di norme che disciplinano la tematica, fornendone di fatto la corretta interpretazione secondo il dettato originale, che prescinde anche dalla formulazione in testo unico, di cui al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 ("... .. esso, infatti, ha natura meramente ricognitiva delle norme legislative attualmente vigenti e non ha, pertanto, efficacia innovativa sulle preesistenti norme primarie in quanto sprovvisto dell'efficacia delegificante" - Cfr. Consiglio di Stato parere n. 220/2000 del 15 gennaio 2001), tanto da concludere: "Alla stregua delle considerazioni che precedono, non si palesa necessario il ricorso alla normativa antidiscriminazione per ritenere non soggette a decurtazioni le ferie e la tredicesima mensilità quando i riposi e i permessi previsti dall'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 non siano cumulati con il congedo parentale".

./.

Ne consegue che, a parere di questa Segreteria, la ricostituzione del "monte-ferie" eventualmente ridotto non debba trovare limite nella data di entrata in vigore del più volte citato D.Lgs. 216/03, ma debba, legittimamente, risultare integrale e che le precedenti disposizioni contrarie a tale principio debbano essere revocate *ex tunc*.

Ancora, ed al fine di evitare qualsiasi ulteriore difformità applicativa della normativa di cui si discute presso le sedi periferiche dell'Amministrazione penitenziaria, sarebbe opportuno chiarire che la decurtazione del congedo ordinario, per il personale del Corpo di polizia penitenziaria, può trovare applicazione solo quando si fruisca cumulativamente dei permessi ex legge 104/92 e dei congedi parentali al di fuori dell'ipotesi della concessione del congedo straordinario.

Ciò poiché, anche per le considerazioni formulate dal Consiglio di Stato, per fruizione cumulativa con i congedi parentali deve intendersi quella che si presenta quando fra il godimento dei congedi parentali e la fruizione dei permessi ex legge 104/92, e/o viceversa, non vi sia soluzione di continuità con la ripresa dell'effettiva attività lavorativa.

Quanto sopra si fonda soprattutto sulla considerazione che i congedi parentali, al contrario dei permessi per coloro che assistono i disabili, si collocano in una sostanziale discontinuità del rapporto di lavoro costituito dalla "cesura totale della prestazione lavorativa per periodi più o meno lunghi, frazionati o continuativi", nonché sul regime retributivo previsto dalla norma.

Pertanto, atteso anche che la legge fa esplicitamente salve le eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli al dipendente (art.1, 2° comma, D.Lgs. 151/01), andrebbe chiarito che la decurtazione del congedo ordinario non può essere operata anche allorquando i permessi ex legge 104/92 vengano fruiti in maniera cumulativa con i congedi parentali a loro volta concessi sotto forma di congedo straordinario.

Nel caso di fruizione dei congedi parentali, con ricorso al congedo straordinario, difatti, non si configura nella maniera più assoluta quella "cesura totale della prestazione lavorativa per periodi più o meno lunghi" o quello stato di parziale "quiescenza del rapporto" evidenziati dal Consiglio di Stato, sia per la natura giuridica dell'istituto del congedo straordinario, sia per la sua durata, definita e circoscritta, sia per il fatto che esso è interamente retribuito.

Si invita pertanto codesta Direzione generale ad emanare ulteriori disposizioni atte ad emendare e ad integrare la circolare n. 3608/6058 del 30 marzo 2007 nel senso sopra indicato.

Nell'attesa di un cortese riscontro, distinti saluti.

Il Segretario Generale
C. Eugenio Sarno

